



ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il diritto all'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, comma 2 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione circa il soggetto che vi fa ricorso e non richiede motivazione.

L'accesso civico generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" e, allo stesso modo, deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

MODALITA' DI RICHIESTA

L'istanza può essere presentata, attraverso l'apposito modulo, con una delle seguenti modalità:

- per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. all'indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it;
- personalmente a mano o via raccomandata all'Ufficio Protocollo dell'ASST Rhodense (Garbagnate Milanese (MI), Viale Forlanini n. 95, cap. 20024).

L'istanza deve essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (http://www.asst-rhodense.it/inew/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/2017/706_POAS_ARTICOLAZIONE-UFFICI_Descrittivo.pdf);
- b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P. ;
- c) ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

La predetta istanza deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di riconoscimento,

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente ed agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato o nel caso di differimento.



TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini sopra indicati, il richiedente, ovvero il controinteressato nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASST Rhodense:

Avv. Elisa Pini - Tel. 02.99.430.2971 - e-mail: trasparenza@asst-rhodense.it

Per ulteriori informazioni si rinvia al “Regolamento sul diritto di accesso civico, sul diritto di accesso civico generalizzato e sul diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi”, il cui Titolo III è dedicato alla presente tipologia di accesso.